



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Decreto n. 8140

Regime di pagamento unico della PAC- importi per il calcolo delle medie regionali per la riserva nazionale per l'anno 2011.

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del citato regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 307/2011 della Commissione, del 29 marzo 2011, recante modifica degli allegati IV e VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 24 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 29 aprile 2005, concernente la gestione della riserva nazionale, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004 n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Considerato che l'articolo 41 del regolamento (CE) n. 73/2009 stabilisce che gli Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per assegnare diritti all'aiuto in base a criteri oggettivi e in modo da assicurare parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza;

Considerato che, a seguito della pubblicazione del regolamento (UE) n. 307/2011, è necessario aggiornare gli importi da utilizzare per il calcolo delle medie regionali;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 luglio 2011;

DECRETA

Art. 1

1. Ai fini del calcolo, per l'anno 2011, delle medie regionali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 24 marzo 2005, citato in premessa, si applicano le modalità di cui all'allegato del presente provvedimento.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2011

IL MINISTRO



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

ALLEGATO

Calcolo delle medie regionali

1. Ai fini della definizione delle medie regionali, di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 24 marzo 2005, si utilizza la componente di plafond nazionale, prevista all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009, immediatamente associabile all'utilizzo delle superfici nel periodo di riferimento, come riportato nella tabella seguente:

Tabella 1: plafond nazionale per il calcolo delle medie regionali

Componenti del plafond nazionale di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009	Importi [milioni EURO]
	2011
Pagamenti per cereali, oleaginose e proteiche	1.317,25
Aiuto supplementare grano duro	454,15
Leguminose da granella	7,24
Premio vacca nutrice	89,52
Premio addizionale vacca nutrice	6,34
Premio speciale bovini maschi	80,80
Premio per l'estensivizzazione dei bovini	13,13
Premio per il riso	135,26
Foraggi essiccati	19,59



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Olio d'oliva	683,41
Tabacco	167,35
Zucchero	135,99
Agrumi	122,00
Pomodori	183,97
Grano duro	42,46
Estirpazione vigneti	7,57
Pere destinate alla trasformazione	7,57
Pesche destinate alla trasformazione	1,00
Prugne destinate alla trasformazione	0,28
Plafond nazionale ai fini del calcolo delle medie regionali	3.474,88

2. Il plafond nazionale disponibile, ricavato come al punto 1 e decurtato delle percentuali di riduzione previste ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 29 luglio 2009, viene suddiviso tra le diverse zone elencate nell'allegato A del decreto ministeriale 24 marzo 2005, in proporzione alla percentuale di generazione degli importi di riferimento (per stesse componenti di plafond) dei titoli storici nella stessa zona.
3. Ai fini della determinazione delle medie regionali si utilizza il totale delle superfici eleggibili dichiarate nel periodo di riferimento nelle diverse zone, espresso come sommatoria delle seguenti superfici delle particelle dichiarate nelle domande di aiuto della PAC:
 - a. superfici eleggibili a seminativo di ciascuna particella dichiarata a premio;
 - b. superficie foraggera.



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Alle superfici sopra considerate vengono aggiunte le superfici olivetate e le superfici coltivate ad agrumi, nonché a pere, pesche e prugne destinate alla trasformazione, considerate per il calcolo dei titoli all'aiuto; le superfici degli agricoltori che hanno ricevuto un titolo all'aiuto al regime di pagamento unico per superficie estirpata per la quale hanno ricevuto il premio all'estirpazione; le eventuali superfici coltivate a tabacco desunte dai contratti di coltivazione del periodo di riferimento, le superfici coltivate a barbabietola di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto ministeriale 28 aprile 2006 e le superfici coltivate a pomodoro di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale del 22 ottobre 2007, non considerate nel conteggio di cui alla precedente lettera a.

4. Per ciascuna particella dichiarata nel periodo di riferimento varrà il valore più recente seguendo l'ordine di recupero dell'informazione.
5. Il valore medio regionale è individuato dal rapporto tra importo di riferimento disponibile per la regione di cui al punto 2 e superficie eleggibile regionale di cui al punto 3.